

**LA DECISIONE DI AGCOM N.41/14/CSP  
emanata il 23 aprile 2014  
Sui servizi di *mere conduit*.  
Alcune riflessioni**

**Studio Legale Lanfredini**

**Avv. Giovanna Lanfredini**

**V.del Ghirlandaio n.5-Firenze**

**Tel.055-212005 fax 055-287565**

**[studiolanfredini@giovannalanfredini.191.it](mailto:studiolanfredini@giovannalanfredini.191.it)**

**[giovanna.lanfredini.avvocato@poste.it](mailto:giovanna.lanfredini.avvocato@poste.it)**



# DEC. AGCOM n 41/14/CSP

## IL CASO

Alcuni detentori dei diritti di utilizzazione denunciavano la diffusione di dieci opere cinematografiche sul sito web ***cineblog 01*** in presunta violazione degli art.2, comma 1 n.6,12 e 13,16 e 78 ter lett.a) e d) L.633/1941

# Cosa è stato reperito dal sito web?

- Nome a dominio registrato da una società che è specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente
- Ha sede legale a Panama
- Domicilio non specificato
- I contatti via fax riportano un prefisso corrispondente allo Stato del Perù
- I servizi di hosting sono riconducibili ad una società che ha sede negli USA
- I server sono riconducibili ad una società che ha sede nei paesi Bassi
- **Più del 90% dell'utenza risulta stabilita in Italia**

**Quid juris?**

# AGCOM

È l'autorità di garanzia nelle comunicazioni. È indipendente ed autonoma ed è stata costituita con la L.249/1997 che le affida:

- di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato
- di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti

# FUNZIONI

Svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle comunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e, recentemente, delle poste.

La digitalizzazione del segnale, infatti, ha uniformato il sistema di trasmissione dell'audio (voce), dei video (televisione) e dei dati (accesso all'internet).

Risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito lo statuto e ne ha eletto i componenti.

È previsto il decentramento territoriale con  
l'istituzione dei  
Comitati Regionali per le Comunicazioni  
(Co.re.com)  
ai quali sono state delegate le materie cd  
“ di prima fase”  
secondo un Accordo quadro del 2003 e sono:

- Vigilanza in materia di tutela del minore (settore radiotelevisivo)
- Vigilanza in materia di diffusione e pubblicazione dei sondaggi sui masmedia
- L'esercizio del d. di rettifica con riferimento al locale servizio radiotelevisivo
- Tentativo di conciliazione obbligatorio nelle controversie tra organismi di telecomunicazione e utenti

Nel 2008 è intervenuto un altro Accordo quadro di  
2° fase che ha coinvolto 5 regioni  
Valle d'Aosta- Veneto-Sardegna-Sicilia-Campania  
e ha riguardato

•Definizione di controversie tra utenti e operatori  
di comunicazione elettronica  **Registro**  
**degli operatori di comunicazione**

•Vigilanza sul rispetto degli obblighi di  
programmazione (attività di radiotelevisione  
locale)

# **Par condicio nella comunicazione politica**

## **Ex L.n.28 del 22/2/2000**

L'azione è avviata

- d'ufficio
- su richiesta di altri soggetti politici interessati
- su denuncia del CN degli utenti presso l'A.Reg.

Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale

- della Guardia di finanza
- della polizia della comunicazione
- degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni

ed emette provvedimenti sanzionatori

- d' ufficio
- su segnalazione degli Organi di cui sopra
- su denuncia dei soggetti interessati

Esiste un Catasto Nazionale delle Frequenze (CNF) gestito da Unioncamere, utilizzato per censire le infrastrutture di diffusione- E' informatico

Il potere ispettivo è affiancato dalla “***Carta dei diritti***” ,che deve essere consegnata all'impresa all'atto di avvio dell'ispezione

# Provvedimenti sanzionatori

- Violazione delle norme a tutela dei consumatori e degli utenti in materia di comunicazioni elettroniche
- Violazione delle norme in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica nei confronti degli operatori
- Violazione delle norme in materia di tutela dei minori
- Violazione delle norme in materia di pubblicità
- Violazione degli obblighi concernenti la programmazione di concessionari
- Violazione dei principi generali del sistema radiotelevisivo a tutela degli utenti

- Violazione delle norme in materia di promozione di opere europee
- Violazione di norme in materia di servizio pubblico generale radiotelevisivo
- Violazione delle norme nel settore postale
- Violazione delle norme in materia di d.sportivi
- Violazione delle norme nell'esercizio del diritto di cronaca
- Violazione delle norme sul ROC e CNF
- Rettifiche televisive
- Provvedimenti in materia di par condicio politica
- Provvedimenti a tutela del diritto d'autore**

**Con DELIBERA n.680/13/CONS del 12/12/2013  
è stato approvato il**

**“Regolamento in materia di tutela del d.di  
autore sulle reti di comunicazione elettronica e  
procedura attuativa ai sensi del  
D.L.vo 9/4/2003 n.70  
in attuazione della Direttiva sulla Società  
dell'Informazione all'interno del mercato  
comune**

# Torniamo al caso iniziale


- Istanza da parte di detentori di diritti di dieci opere cinematografiche diffuse attraverso il sito web *cineblog 01* in presunta violazione degli art.2, comma 1 n.6, 12, 13, 16 e 78ter lett.a) e d) L.633/1941
- Veniva, altresì, dichiarata l'assenza sul sito internet di un riferito del gestore del sito, impedendo così di fatto la notifica con richiesta di rimozione
- Dalle verifiche effettuate era emerso che tutto ciò era vero e la Direzione, quindi, aveva ritenuto che i fatti avrebbero potuto configurare **“un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo”**

# Provvedimenti assunti

**1) ex art.8,comma 2 Reg.**,in caso di violazione del d. autore, l'Autorità esige che i prestatori di servizi impediscano la violazione o vi pongano fine dando ordini ai quali i prestatori debbono ottemperare entro 3 gg.o in ipotesi di procedimento abbreviato entro 2 gg.


**2) ex art.8,comma 4 Reg.** si procede alla disabilitazione dell'accesso al sito e ex comma 5 si procede al reindirizzamento automatico verso una pagina internet di tutte le richieste di accesso all'opera digitale che si è accertato in violazione del d.autore

Quando le opere digitali in violazione sono ospitate in un server ubicato fuori dal territorio nazionale ed il server svolge attività di “*mere conduit*” di cui all'art. 14 del D.L.vo n.70/2003



**Disabilitazione dell'accesso al sito**, identificato dal nome a dominio, da parte dei prestatori di servizio di *mere conduit* operanti sul territorio italiano mediante blocco del DNS e  
**Reindirizzamento automatico ad una specifica pagina internet** redatta secondo uno specifico schema

**In caso di inottemperanza**




**Sanzione ex art.1,comma 31,L.249/1997**

**E**

**Comunicazione agli organi di P.G. ex art.182  
ter L.633/1941**

Il provvedimento è impugnabile con ricorso al  
Giudice amministrativo entro 60 gg.

# criticità

- L'ordine riguarderebbe l'intera piattaforma che subisce un oscuramento totale
- L'istruttoria si estrinseca in attività di P.G. senza alcun provvedimento della magistratura
- Il provvedimento interviene a processo normalmente già aperto dalla Magistratura   
doppio processo sanzionatorio
- Sanzione in caso di inottemperanza   
comunicazione agli organi di P.G.  Denuncia-  
querela?chi è il soggetto passivo?colui che non  
ottempera all'ordine dell'AGCOM che,tuttavia,non è il  
responsabile dell'attività in violazione posta in essere da  
terzi

Le associazioni dei consumatori hanno impugnato il regolamento davanti al TAR Lazio e anche SKY ha presentato ricorso straordinario al capo dello Stato

La più grande contestazione sta nel fatto che il Regolamento AGCOM tutelerebbe una parte sola, il detentore dei d. patrimoniali d'autore di opere digitali che si trovano on line a discapito degli ISP, ma anche dei terzi estranei al reato, i quali hanno inserito nella piattaforma il loro materiale regolare e si troverebbero soggetti all'oscuramento. Sarebbero cancellati incolpevolmente.

**Grazie per l'attenzione**